

GIANPAOLO MONTINI

LA MORTE COME FINE DEL MONDO INDIVIDUALE  
*Il pericolo di morte nel diritto canonico: normativa e  
significato ecclesiologico*

«*Mortis in articulo  
presbiter  
omnis homo*»<sup>1</sup>

*Premessa*

È affermazione comune che l'ordinamento giuridico della Chiesa riduca drasticamente le proprie norme di fronte alla morte; anzi secondo alcuni «tutto il castello o l'impalcatura giuridica della Chiesa rovinerebbe di fronte alla morte»<sup>2</sup>; ci si troverebbe, infatti, dinanzi al momento decisivo per la salvezza (dell'anima) della persona e nessuna normativa canonica potrebbe ritenersi di una grandezza proporzionata a sacrificare il bene così grande della salvezza delle anime, che appunto è *suprema lex* (cfr. can. 1752), prevalente perciò stesso sulle norme ecclesiali.

L'affermazione è da verificare sia sotto l'aspetto della sua oggettività, se cioè realmente l'ordinamento canonico si ritragga di fronte al momento della morte, sia sotto l'aspetto della sua significazione, quale cioè sia l'immagine della normativa canonica e della Chiesa sottintese nella dinamica descritta.

La verifica dovrà conoscere almeno i seguenti passaggi: enucleazione del concetto canonico di «pericolo di morte»; descrizione della

1. Il brocardo si trova nel *Vocabular di Jacobus Argentinensis*, al f. 16 sotto la voce *articulus* (manoscritto Basel, UB, F. IV. 5 del secolo XIV). È citato in H. Walther, *Carmina Medii Aevi Posterioris Latina*, vol. II/2: *Proverbia sentimentaeque Latinitatis Medii Aevi*, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1964, n. 15260.

2. Più o meno in questi termini amava esprimersi all'occasione durante il corso il com-pianto don Battista Dassa, insegnante di diritto canonico nel Seminario diocesano di Brescia.

normativa vigente riferita al «pericolo di morte»; catalogazione delle principali costanti della normativa vigente; il significato della normativa.

### Il pericolo di morte<sup>3</sup>

Il diritto, che per natura rifugge dalle definizioni, non determina il concetto di pericolo di morte, lasciandone la discussione e l'enucleazione delle distinzioni alla dottrina.

Gli autori, sulla scorta dei testi legislativi, distinguono fra «pericolo di morte [periculum mortis]» e «articolo di morte [articulus mortis]»<sup>4</sup>, definendone i concetti in modo corrispondente.

Il pericolo di morte si ha quando si verifica quella situazione in cui «una persona si trova nella vera e grave probabilità di sopravvivere e di soccombere»<sup>5</sup>. Per chi si trova in pericolo di morte si verifi-

3. Il Codice conosce anche espressioni diverse per indicare direttamente o indirettamente il pericolo di morte. Basti pensare alla menzione nel canone 529 § 1 (cfr. can. 468 § 1 CIC 1917) dei malati «morti proximi», che il parroco è tenuto in particolare ad assistere con carità, sostenendoli con sollecitudine attraverso la grazia dei sacramenti e raccomandando la loro anima a Dio. Si veda pure la locuzione «in casu necessitatis», che in molti casi comprende o equivale a pericolo di morte.

4. L'espressione *articulus mortis*, più rara di *periculum mortis*, si può tradurre «punto di morte», «momento della morte». In essa infatti *articulus* è assunto nel significato classico latino di «momento di tempo, momento giusto per una cosa [...] breve parte di tempo» (Ae. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, Patavii 1940, ad vocem) e italiano di «istante, momento; occasione, congiuntura, momento critico» (S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. I, UTET, Torino 1961, ad vocem). Presso i Padri è attestato anzitutto l'uso classico latino del termine *articulus*, in connessione col termine specifico che lo segue. Si può incontrare l'espressione *articulus temporis*. Significativo dell'uso ancora indeterminato l'apparizione in S. Agostino di *articulus vitae*: in merito alla questione del «digiuno» dai rapporti coniugali per la preghiera, l'ipponate afferma che non è poi gran cosa per gli sposati astenersi per pochi giorni, «se le vedove sane hanno preso tale impegno da un momento preciso della loro vita [a certo vi-tae articulo] alla fine e le sante vergini lo mantengono per tutta la vita» (*Sermo 209*, in PL 38, 1047). Intorno ai secoli VIII e IX comincerà a ricorrere l'espressione *articulus mortis*: cfr., ad esempio, art. 41 *concilium triburiense* (a. 895), in c. 11, C. XXVII, q. 2; Willibaldus, *Vita Bonifacii*, 8 (aa. 763-765); Beda, *Historia ecclesiastica V*, 12. Graziano la userà una sola volta nel suo *Decretum*, mutuandola da Algero di Liegi (cfr. *dictum post c. 42*, C. I, q. 1). Solo ben più tardi diventerà espressione stereotipa ed acquisterà un preciso senso e contesto nell'indicazione del momento decisivo della morte (cfr. *Lexicon latinitatis neerlandicae Medii Aevi*, vol. I, a cura di J.W. Fuchs - O. Weijers, Brill, Leiden 1977, ad vocem; *Mittelalterliches Wörterbuch*, vol. I, Beck, München 1967, ad vocem). L'esclusività dell'espressione si avrà solo in epoca moderna, in connessione con la problematica delle facultà concesse in punto di morte.

5. «Illud rerum discrimen, in quo cum quis constitutus est, ipsum, et superesse, et occum-

cano entrambe le probabilità. Può darsi che prevalga la probabilità di morire, ma dovrà essere almeno probabile anche la sua sopravvivenza. Tutti sempre si trovano nella possibilità di morire: la probabilità di morire implica la presenza di argomenti (di diritto e di fatto) che rendono fondata la previsione della morte, ancorché quest'ultima possa in realtà non sopravvenire o possa sopravvenire in realtà in un lasso di tempo anche abbastanza ampio.

L'articolo di morte si verifica invece «quando la morte sovrasta imminente, è moralmente certa ed è pressoché inevitabile»<sup>6</sup>. La certezza morale della morte imminente non esclude la possibilità che questa non sopravvenga, ma esclude la probabilità di sfuggirvi.

Entrambi i concetti prevedono una durata nel tempo. Ciò vale soprattutto per il pericolo di morte, che è come uno stato in cui si entra e si può perseverare anche per un periodo prolungato. Non si deve infatti confondere il fatto che nel pericolo di morte vi dev'essere la probabilità notevole che la morte sopraggiunga entro un tempo piuttosto breve<sup>7</sup>, con il fatto che tale probabilità possa durare anche molto a lungo.

Il pericolo di morte e l'articolo di morte sono equiparati dal diritto canonico recente<sup>8</sup>, quanto ad effetti giuridici, rilevando la differenza solo ormai per effetti marginali. D'altronde è chiaro che fra le due

bere posse, utrumque est vere graviterque probabile» (D'Annibale, *Summula Theologiae Moralium*, vol. I, Romae 1892, n. 38, cit. da F.M. Cappello, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. I: *De Sacramentis in genere, de Baptismo, Confirmatione et Eucharistia*, Marietti, Torino 1962<sup>7</sup>, n. 432, p. 370). In modo conforme alla classica definizione di D'Annibale si trova tutta la dottrina: cfr. L. Bender, *Pericolo di morte*, in AA.VV., *Dizionario di teologia morale*, a cura di Fr. Roberti, Studium, Roma 1961<sup>8</sup>, p. 1114; A. Mostaza Rodriguez, *El problema del ministro extraordinario de la confirmación. Estudio histórico-teológico canónico*, Seminario conciliar, Salamanca 1952, p. 360).

6. «Articulus mortis autem adest quando mors proxime instat et moraliter est certa, et fere inevitabilis» (F.M. Cappello, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. I, cit., n. 432, p. 370).

7. Cfr. P. Ciprotti, *Pericolo di morte*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano 1983, 2 (al massimo, di pochi giorni).

8. «In iure autem periculum et articulus mortis eodem sensu accipiuntur» (F.M. Cappello, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. I, cit., n. 432, p. 370). In modo conforme tutta la dottrina: cfr. L. Bender, *Pericolo di morte*, cit., p. 1114. Non sono pochi i documenti post-conciliari che usano indifferentemente le due locuzioni per le medesime fattispecie, quali sinodali. Il Codice di diritto canonico vigente non menziona addirittura più l'articolo di morte.



situazioni vi è una differenza più quantitativa che qualitativa. La probabilità infatti della morte, che costituisce il pericolo di morte, può essere maggiore o minore, accentuarsi o diminuire, cessare o trasformarsi in certezza morale, in cui consiste appunto l'articolo di morte.

L'equiparazione giuridica dei due concetti avviene sia per la tenenza della dottrina ad interpretare largamente le disposizioni favorevoli previste per l'articolo di morte, estendendole benevolmente al pericolo di morte<sup>9</sup>; sia per un certo uso promiscuo delle due locuzioni<sup>10</sup>, sia per l'aggettivazione e le specificazioni cui talvolta è accompagnata la locuzione sul pericolo di morte: *urgente mortis periculo*, *in proximo mortis periculo*, *in vero mortis periculo*, *in mortis periculo ex quo decessurus/praevideatur/antur*.

Non si possono però tralasciare casi in cui la distinzione opera un qualche effetto giuridico<sup>11</sup> e comunque la necessità di una corretta interpretazione dei dati testuali.

Può essere per più aspetti rilevante giuridicamente la distinzione fra il pericolo di morte *ab intrinseco* e *ab extrinseco*. Il primo si ha quando il pericolo di morte proviene dalla stessa persona, a causa della sua età avanzata o a causa di una sua malattia.

L'altro si ha quando il pericolo provenga da circostanze o avvenimenti esterni al soggetto e che costituiscono appunto minaccia alla sua vita. Può trattarsi, ad esempio, di un'esecuzione capitale, di una mobilitazione generale o di incursioni in caso di guerra, di viaggi che comportano un rischio significativo, di interventi chirurgici gravi, di parti che comportano pericolo per la vita della madre, di progressiva degenerazione verso forme di pazzia perpetue<sup>12</sup>.

La verifica del pericolo di morte è affidata o alla conoscenza del-

9. Cfr. P. Ciprotti, *Pericolo di morte*, cit., p. 2.

10. Cfr. L. Bender, *Pericolo di morte*, cit., p. 1114; P. Ciprotti, *Pericolo di morte*, cit., p. 2.

11. Ne faremo cenno nel prosieguo qualora nella normativa vigente si avverta una distinzione.

12. «Si quis versetur in periculo incidendi in perpetuam amentiam, perinde habetur ac si versaretur in periculo mortis» (D'Annibale, *loc. cit.*).

le cause o all'esperienza empirica, sia in ordine al suo inizio<sup>13</sup> sia in ordine al suo permanere sia in ordine al suo finire<sup>14</sup>. A volte la verifica del pericolo di morte è stata richiesta o auspicata col suffragio di medici o di periti. Il margine di discrezionalità di giudizio, in una materia in cui peraltro anche le nozioni medico-scientifiche non sempre possono soccorrere in modo significativo, si rivela comunque assai ampio e può generare oltre che incertezze, in momenti in cui spesso è richiesto di agire con decisione, anche scrupoli e dubbi.

Per questo risulta pienamente applicabile a quest'ambito il can. 144<sup>15</sup>, in ordine alla supplenza della potestà di regime esecutiva e delle facoltà in caso di dubbio positivo e probabile, da parte del ministro, sul verificarsi e sul permanere della situazione di pericolo di morte, e in caso di errore comune, da parte dei fedeli, sul possesso *in casu* della potestà o della facoltà nel ministro.

Per quanto attiene invece al termine definitivo del pericolo di morte, che avviene con la morte stessa, non ha senso alcuno (e non può pertanto prevedersi) l'applicazione del canone 144, poiché l'errore o il dubbio verterebbero su una condizione (la morte, appunto), che renderebbe il soggetto radicalmente incapace di ricevere i sacramenti o qualunque altra azione della Chiesa (eccetto il suffragio), che prevedono la vita del destinatario. In tali casi si deve invece ri-

13. La necessità e l'importanza di diagnosticare l'ingresso di un fedele nel pericolo di morte portò all'affermarsi di una scienza diagnostica e di una pubblicistica interessanti in ambito medico e pastorale. Cfr., ad esempio, P. Grassi, *Mortis repentinae examen*, 1612.

14. Il pericolo di morte cessa definitivamente con la morte stessa. La fissazione del momento preciso della morte è pertanto di grande importanza. Il ministero ecclesiastico sta dedicando molto interesse a questo tema, anche se curiosamente questo non avviene precisamente e intenzionalmente in ordine all'amministrazione dei sacramenti al fedele (la *salus animarum* è la suprema legge della Chiesa! Il *Dictionnaire de droit canonique* dedicava nel 1957 al tema della morte apparente ben tre colonne e in ordine all'amministrazione dei sacramenti!), ma direttamente in ordine alla difesa del diritto alla vita degli uomini: cfr., ad esempio, Pontificum Consilium Cor Unum, documento *Dans le cadre*, 27 giugno 1981, cap. V (*La mort cérébrale: La définition est de la compétence de la science médicale; Difficultés de cette définition; L'église est interrogée; Soins en cas de mort apparente*), in EV 7, nn. 1261-1265; Pontificia Accademia delle Scienze, dichiarazione *Su invito*, 21 ottobre 1985, in «L'Osservatore Romano» 31 ottobre 1985, p. 5.

15. «§ 1. Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva. § 2. La stessa norma si applica alle facoltà di cui ai can. 883, 966, e 1111, § 1» (can. 144).



correre alla celebrazione *sub condicione* dei sacramenti<sup>16</sup>, alla condizione cioè che la persona che li riceve sia ancora in vita. E questo d'altronde richiede una valutazione prudentiale del termine preciso della morte, che non si affida semplicemente all'apparente cessazione di alcune funzioni vitali, ma considera la complessità della morte come processo<sup>17</sup>.

### La normativa vigente in pericolo di morte<sup>18</sup>

#### Battesimo<sup>19</sup>

La convinzione che il battesimo sia «necessario per la salvezza [*ad salutem necessarius*]» (can. 849) ha inciso profondamente nella

16. Ciò avviene indipendentemente dalla (opportunità della) menzione esplicita nella forma sacramentale, nel rito o nelle monizioni della condizione posta dal celebrante.

17. «Stabilire una definizione medica della morte è complicato dal fatto che allo stato attuale delle nostre conoscenze, la morte non sembra consistere in un arresto istantaneo di tutte le funzioni dell'organismo, ma piuttosto in una serie progressiva di arresti definitivi delle diverse funzioni vitali» (Pontificium Consilium Cor Unum, documento *Dans le cadre*, cit., 5.2). La cautela del magistero della Chiesa a ritenere il punto esatto della morte dovrebbe far ritornare i pastori d'anime a quelle cautele che i canonisti suggerivano circa l'amministrazione dei sacramenti a coloro che sono già spirati: «Si devono amministrare i sacramenti *sub condicione* fino a mezz'ora dopo l'ultimo respiro per coloro che sono morti in seguito a lunga malattia; fino a due ore dopo l'ultimo respiro per coloro che sono morti di malattia fulminante o per un accidente repentino» (F.M. Cappello, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. II, cit., n. 198, p. 160). Sarebbe infatti veramente curioso che chiedessimo alla medicina e all'ordinamento giuridico cautele consistenti per poter procedere a espianzi, mentre almeno le medesime cautele non venissero considerate per il bene (da assicurare) della salvezza eterna.

18. Prescindiamo dalla considerazione della problematica sterminata concernente l'evoluzione storica della normativa canonica sul pericolo di morte. La produzione è immensa. Si potrebbero considerare, a mo' di esempio, E. Rebillard, *In hora mortis*, *Évolution de la pastorale chrétienne de la mort aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles dans l'occident latin*, École Française de Rome, Roma 1994 (soprattutto *Seconde partie, chapitre 4: «Quasi viaticum profecturus»*, *Se préparer à la mort aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, pp. 199-227); C. Treffort, *L'Église carolingienne et la mort. Christianisme, rites funéraires et pratiques commémoratives*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon 1996 (soprattutto *Les aides sacramentelles au salut*, pp. 35-62).

19. Cfr. B. Laukemper, *Die Heilsnotwendigkeit der Taufe und das kanonische Taufrecht* (Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Beiheft 7), Lüdgerus Verlag, Essen 1992. Un'analogia normativa si potrebbe vedere per quanto attiene all'ammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica per i battezzati acattolici. Cfr. al riguardo can. 900 § 2 Codice dei Canonici delle Chiese orientali (= CCEO): «Se dalla sua [minore di 14 anni] ammissione si prevedano gravi incomodi per la Chiesa o per lo stesso minore, l'ammissione sia rinviata, a meno che non urga il pericolo di morte [*inisi periculum mortis imminet*]» (il corsivo è nostro).

normativa canonica attinente al battesimo<sup>20</sup>, ed in specie, al battesimo in pericolo di morte.

L'innovazione più significativa<sup>21</sup> attiene al ministro: «In caso di necessità [conferisce lecitamente il battesimo] chiunque [*quilibet homo*], mosso da retta intenzione» (can. 861 § 2)<sup>22</sup>, ossia chiunque, battezzato o non battezzato, intenda fare ciò che fa la Chiesa quando celebra il sacramento del battesimo<sup>23</sup>. Si tratta in questo caso di una deroga al diritto comune che prevede «ministro ordinario del battesimo il vescovo, il presbitero e il diacono» (can. 861 § 1), con una specifica riserva per il vescovo diocesano (cfr. can. 863; nel caso del battesimo di un adulto) e per il parroco (cfr. can. 530, 1°; nel caso di un appartenente alla sua parrocchia); al diritto speciale che prevede quali ministri straordinari «il catechista o (il fedele) incaricato dall'ordinario del luogo a questo compito» (can. 861 § 2). Ma ancor più si tratta della deroga al principio che l'amministrazione di un sacramento, se almeno non richiede sempre nel ministro l'Ordine sacro, almeno esige sempre la dignità battesimale del ministro. Ha prevalso in questo caso la sollecitudine verso la salvezza del singolo

20. Non si può dimenticare che sulla nuova normativa sul battesimo (dei bambini) ha inciso pure la drastica diminuzione in molti Paesi della mortalità infantile, pur senza per questo poter giungere all'affermazione che il battesimo dei bambini sia (stato) esclusivamente giustificato dal pericolo di morte generalizzato vigente in passato per gli infanti e che la sua scomparsa esiga necessariamente un differimento del battesimo ad un'età in cui sia comunque possibile un catecumenato (cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione *Actio pastoralis*, 20 ottobre 1980, n. 17).

21. Non appare la ragione per minimizzare tale innovazione, se non già la prospettiva peculiare della propria trattazione: «Neben den vielfältigen Aspekte, die in der Frage nach den Taufempfangern zur Sprache kommen, nimmt die Bestimmung der Taufspender [...] eine geringere Bedeutung ein, wengleich auch sie besonders bei der Taufe durch einen Laien mit der Frage der Heilsnotwendigkeit in enge Berührung kommt, wie die entsprechenden lehrmäßlichen Dokumente deutlich zeigen» (B. Laukemper, *op. cit.*, 147).

22. Il *casus necessitatis* di cui nel can. 861 § 2 è senz'altro il caso di pericolo di morte (cfr. can. 742 e 759 § 1 del Codice del 1917, nonché l'*Ordo Baptismi Parvulorum* [= OBP] 16-17), anche se non può ridursi a questo (cfr. OBP 31, 3°). Vengono omesse dal Codice vigenti le ulteriori distinzioni che venivano operate nel diritto precedente: il Codice pio-benedettino infatti prevedeva un ordine di preferenza nella scelta del ministro in pericolo di morte (cfr. can. 742 § 2) e vietava ai genitori di amministrare il battesimo, a meno che non vi fossero altri (cfr. can. 742 § 3). Le disposizioni dell'OBP distinguono l'«imminente pericolo et praesentim articulo mortis», in cui chiunque può amministrare il battesimo, e il caso in cui «agitur de solo periculo mortis», in cui la preferenza deve cadere su un ministro che sia almeno battezzato (n. 16), per il quale è previsto un rito apposito (cfr. SC 68; OBP 16). Le disposizioni dell'OBP, non recepite nel Codice, sono da considerare ora solamente norme liturgico-rituali.



La disposizione ha suscitato numerose reazioni<sup>26</sup>.

Per il nostro scopo è da sottolineare anzitutto un mutamento della normativa. Nel Codice pio-benedettino si prevedeva il battesimo anche contro la volontà dei genitori «quando [il bambino] si trovasse in quel pericolo di morte [in *eo vitae discrimine*] per cui si prevedesse prudentemente che sarebbe morto prima di raggiungere l'uso di ragione» (can. 750 § 1). Pur dovendo assentire all'esegesi che non richiedeva in questo canone «l'estremo punto di morte», «l'articolo di morte» o «il pericolo di morte imminente», generalmente previsti nello *ius antiquum*, non si può però omettere la considerazione che ci si doveva trovare di fronte alla «previsione prudente» della morte, ancorché non imminente.

È inoltre da notare il laboriosissimo *iter* della normativa. In un primo momento si prevede che in pericolo di morte del piccolo non si potesse derogare al diritto naturale dei genitori sulla prole<sup>27</sup>. In un secondo schema codiciale si prevede la possibilità di derogare al diritto naturale dei genitori sulla prole, a condizione comunque che non s'ingenerasse per questo il pericolo di un odio nei confronti della religione<sup>28</sup>. All'osservazione che comunque anche questa previsione sarebbe stata un male minore di fronte al pericolo per la salvezza dell'infante<sup>29</sup>, il testo codiciale abbandonò anche quest'ultima restrizione.

Quest'ultima disposizione comporta a *fortiori* la caduta in caso

26. Cfr. Br. Daly, *Canonical Requirements of Parents in Cases of Infant Baptism According to the 1983 Code*, in «*Studia canonica*» 20 (1986), pp. 409-438; M. Rivella, *Commento a un canone*, in «*Quaderni di diritto ecclesiale*» 9 (1996), pp. 66-75. Dopo una presa di posizione della Conferenza episcopale canadese (18 aprile 1986), anche le Congregazioni per la dottrina della fede (27 agosto 1986) e per i Sacramenti (27 maggio 1986) sono intervenute.

27. Il testo dello schema recitava: «*admodum non sint expresse contrarii ambo parentes aut qui legitime eorumdem locum tenent*» (*Communications* 13 [1981], p. 223). Le ragioni addotte per giustificare la normativa erano significative: «*Ratio huius mutatae normae propositae est quia actus fidei ipsa sua natura voluntarius est et requirit ut homo rationalis liberumque Deo praestet fidei obsequium (DH 10), et quia talem actum voluntarium ponere potest aut ipse baptizandus, si est adultus, aut eiusdem loco eius parentes, qui nempe lege naturali eundem, si ipse non iam agere valeat, representant, eiusdem officia atque iura exercentis*» (*Communications* 7 [1975], p. 30).

28. Il testo del II Schema codiciale recitava: «*etiam invitis parentibus, nisi exinde periculum exurgat odii in religionem*» (*Communications* 13 [1981], p. 224).

29. La proposta di emendamento venne dal card. Florit: «*Verba 'nisi exinde [...] in religionem' non sunt necessaria, quia illa praevisa reactio esset malum minus*» (*Communications* 15 [1983], p. 182).

candidato al battesimo rispetto alla norma generale minimale: «*Nemo dat quod non habet* [Nessuno può dare ciò che non ha]».

In ordine alla preparazione necessaria per ricevere il battesimo da parte di un adulto, il can. 865 § 2, che considera il pericolo di morte, riduce le esigenze richieste dei canoni 851, 1° e 865 § 1 alle sole tre seguenti condizioni: «*Abbia una qualche conoscenza delle verità principali della fede; abbia manifestato in qualunque modo l'intenzione di ricevere il battesimo; prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana*»<sup>24</sup>. In realtà la prassi della Congregazione della Dottrina della Fede nei casi in cui il pericolo di morte sia o talmente grave da non permettere per mancanza di tempo tali garanzie o si svolga in modo tale da non poterle ottenere (si veda il caso di perdita della coscienza) richiede unicamente che la persona abbia in qualsiasi modo manifestato l'intenzione di aderire alla fede cattolica<sup>25</sup>.

Nel caso poi di un bambino [*infans*] che si venga a trovare in pericolo di morte, cade non solo la richiesta preparazione per i genitori e i padrini del bambino (cfr. can. 851, 2°), ma pure la necessità del consenso dei genitori stessi (can. 868 § 1, 1°), cosicché «il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori» (can. 868 § 2).

23. «*Tutti i laici, come membri del popolo sacerdotale - soprattutto i genitori e, in forza del loro ufficio, i catechisti, le ostetriche, le assistenti familiari e sociali, le infermiere, i medici e i chirurghi - procurino di conoscere il meglio possibile il modo esatto di dare il battesimo in caso di necessità. I parroci, i diaconi e i catechisti s'impegnino a istruirli; i vescovi nelle loro diocesi, predispongano le forme adatte per questa istruzione*» (OBP 17); cfr. pure can. 861 § 2.

24. Per coloro che si trovano in pericolo prossimo di morte [*in proximo periculo mortis*] l'*Ordo Initiationis Christianae Adultorum* [= OICA] prevede che, se catecumeni, debbano emettere la promessa che «una volta recuperate le forze [*post recuperatas vires*], completeranno la catechesi» (279); se non catecumeni, promettono che, «se ricupereranno la salute [*post restitutam sanitatem*], seguiranno tutto il corso dell'iniziazione» (279). Per gli adulti che sono battezzati in *articulo mortis* non si prevede alcuna promessa, ma per loro e per quelli battezzati in pericolo prossimo di morte si deve provvedere perché «se recuperano la salute [*si redeant ad sanitatem*], siano istruiti con una adatta catechesi» (282). Cfr. pure OICA 295.

25. Alla questione se si possa battezzare una «signora anziana ebraica ora demente» la Congregazione rispose affermativamente, purché avesse «manifestato in qualche modo la volontà di convertirsi» (*L'attività della Santa Sede 1987*, p. 1129). Non ci si può appellare qui al can. 852 § 2, in quanto altrimenti non sarebbe neppure richiesta l'intenzione abituale.



di pericolo di morte della altrimenti necessaria valutazione se vi sia «la fondata speranza che [il piccolo] sarà educato nella religione cattolica» (can. 868 § 1, 2°): dev'essere nel caso battezzato *sine mora* (can. 867 § 2), derogando al lasso di tempo («prioris hebdomadas») concesso per il battesimo di infanti in condizioni di normalità (cfr. can. 867 § 1).

Il pericolo di morte comporta inoltre una notevole messe di derogazioni, configurando il *casus necessitatis*<sup>30</sup>, circa aspetti rituali e celebrativi del battesimo.

L'urgente necessità impone che si osservi soltanto ciò che è richiesto per la validità del sacramento (cfr. cann. 849-850): «Il ministro, tralasciando tutto il resto, infonde l'acqua sul capo [...] e intanto pronuncia la formula consueta»<sup>31</sup>.

In caso di necessità l'acqua potrà anche non essere benedetta (cfr. can. 853).

Il caso di necessità autorizza la celebrazione del battesimo anche fuori dalla chiesa e dall'oratorio (cfr. can. 857 § 1), nelle case private (cfr. can. 860 § 1) e negli ospedali (cfr. can. 860 § 2), anzi addirittura nel territorio altrui, senza la peraltro dovuta licenza (cfr. can. 862).

### Confermazione<sup>32</sup>

La Confermazione non è sacramento necessario per la salvezza

30. È assolutamente pacifica l'equiparazione del *casus necessitatis* al *periculum mortis*. Cfr. anche solo per la stessa normativa l'uso promiscuo delle due espressioni in OBP 12 e nel can. 860 § 2.

31. OBP 21, 1°; OICA 281. Il rituale stesso prevede riti progressivamente abbreviati guardando il pericolo di morte. Per il battesimo dei bambini si prevedono due forme principali. La prima attiene all'imminenza della morte: «In articulo mortis seu, morte imminente, quando tempus urget» (OBP 21, 1°); si tratta del caso previsto dal can. 850, ossia del *casus necessitatis urgentis*. L'altra attiene al pericolo di morte in cui «prudenti iudicio, sufficiens tempus habetur» (OBP 21, 2°). Per l'iniziazione cristiana degli adulti si prevedono tre forme principali. La prima coincide con quella prevista per il battesimo dei bambini (OICA 281). La seconda attiene a chi «in proximo periculo mortis versatur [...] dummodo, nondum in ipso mortis articulo degenet, interrogationes audire hisque respondere valeat» (OICA 278). La terza attiene a chi si trova «in adiunctis extraordinariis, ut sunt morbus, senium» (OICA 274; cfr. pure 240).

32. Cfr. C. Fabris, *Il presbitero ministro della cresima? Studio giuridico teologico pastorale*, Edizioni Messaggero - Abbazia di Santa Giustina, Padova 1997.

(cfr. can. 787 Codice 1917) e pertanto la normativa sul pericolo di morte non è particolarmente derogatoria.

L'aspetto più appariscente si ha nella disposizione del can. 883, 3°, in cui *ipso iure* si conferisce la facoltà di cresimare ai parroci, anzi ad ogni presbitero «in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte [qui in periculo mortis versantur]».

La larga disposizione ha origini recentissime, e precisamente nel decreto *Spiritus Sancti munera* dell'allora Sacra Congregazione per la disciplina dei Sacramenti (14 settembre 1946)<sup>33</sup>. Tale documento pontificio costituisce una tappa miliare nell'apertura della normativa sul ministro della cresima ai presbiteri, superando la rigida normativa sul «vescovo quale unico ministro ordinario della Confermazione» (can. 782 Codice pio-benedettino).

Nella normativa vigente due innovazioni si segnalano a questo riguardo.

Anzitutto il superamento della natura intrinseca del pericolo di morte. Il decreto conferiva *ipso iure* la facoltà di cresimare «per coloro che si trovavano in pericolo di morte a causa di una grave malattia [qui ex gravi morbo in mortis periculo sunt constituti]»<sup>34</sup>. La normativa vigente conferisce la facoltà per i fedeli in pericolo di morte<sup>35</sup>, quale che ne sia l'origine, anche assolutamente estrinseca.

Inoltre mentre per il decreto i soli parroci potevano amministrare validamente la Confermazione in pericolo di morte, cosicché in ogni circoscrizione parrocchiale territoriale vi fosse un ministro straordinario e uno solo, la normativa universale vigente riconosce solamen-

33. Cfr. C. Fabris, *op. cit.*, pp. 137-170. Cfr. pure H.J. Dziasosz, *The Provisions of the Decree Spiritus Sancti Munera: the Law for the Extraordinary Minister of Confirmation. A Dissertation* [The Catholic University of America. Canon Law Studies, 397]. The Catholic University of America, Washington 1958.

34. In tal modo si esprimeva il titolo del decreto: «De confirmatione administranda iis, qui ex gravi morbo in mortis periculo sunt constituti». In realtà il soggetto passivo della facoltà concessa ai parroci era definito in modo maggiormente limitativo: «Dummodo hi fideles ex gravi morbo in vero mortis periculo sint constituti, ex quo decessuri praevideantur». La maggioranza dei commentatori concordava sulla identità del pericolo di morte richiesto nel caso e per il sacramento dell'estrema unzione (cfr. C. Fabris, *op. cit.*, p. 154 note 50-51).

35. È ammessa l'applicazione, nel caso di giudizio dubbio sul pericolo di morte, della suppletiva della facoltà (can. 144 § 2): A.A. VV., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. Pinto, Pont. Università Urbaniana, Roma 1985, p. 540.



te al parroco e al cappellano una mera riserva (cfr. cann. 530, 2°; 566 § 1)<sup>36</sup>, mentre ogni presbitero può conferire validamente comunione e la cresima al verificarsi del pericolo di morte<sup>37</sup>.

Il pericolo di morte per il fedele deroga pure dalla altrimenti necessaria preparazione, per i candidati che possiedono l'uso della ragione, come pure dalle buone disposizioni e dalla rinnovazione delle promesse battesimali (cfr. can. 889 § 2).

Il pericolo di morte inoltre deroga sia dall'età prescritta dal diritto universale («circa aetatem discretionis») sia dall'età determinata dalla Conferenza episcopale (cfr. can. 891). Ciò significa che nel battesimo, se conferito in pericolo di morte e se possibile (cfr. OBP 22), o in un qualsiasi momento dopo il battesimo al configurarsi del pericolo di morte, il ministro deve conferire il sacramento della cresima (cfr. cann. 891 e 889 § 2).

Comunione eucaristica: prima comunione e viatico<sup>38</sup>

Il pericolo di morte non annulla le richieste di preparazione e di capacità per la recezione della (prima) comunione: «Ai fanciulli si richiede che posseggano una sufficiente conoscenza e un'accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione [cum fide et devotione] il Corpo di Cristo» (can. 913 § 1). Le riduce però all'essenziale, dovendo i fanciulli in pericolo di morte «poter distin-

36. Non è più richiesto il verificarsi della «difficoltà a far venire il vescovo, o [che] il vescovo stesso sia impedito legittimamente» (*Ordo Confirmationis* [= OC] 7b; *Ordo Unctionis Infirmitatis* [= OUI], 31b)(cfr. *Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, decreto Promulgato Codice*, 12 settembre 1983, in EV 9, n. 401). Il diritto particolare può però porre ulteriori riserve, in caso di assenza o impedimento del parroco e del cappellano (cfr. cost. 260 Sinodo XXVIII della diocesi di Brescia).

37. In entrambe i casi vige la supplenza della giurisdizione (can. 144 § 2) e la validità del conferimento anche se la cresima è amministrata al di fuori del proprio territorio (cfr. can. 887). Deve ritenersi caduta, o comunque inoperante, la esclusione prevista nell'OC 7b dei «sacerdoti colpiti da censura o da pena canonica».

38. Sulle origini del viatico cfr. É. Rebillard, *La naissance du viatique. Se préparer à mourir en Italie et en Gaule au V<sup>e</sup> siècle*, in «Médiévales» 20 (1991), pp. 99-108; Id., *Aux origines du viatique. Étude lexicale des emplois du mot «viaticum» dans les documents italiens et gaulois du V<sup>e</sup> siècle*, in «Bulletin de la Société Ernest-Renan» 40 (1990-1991), pp. 15-21.

guere il Corpo di Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza [reverenter] la comunione» (can. 913 § 2). Probabilmente le medesime condizioni sono da richiedere sempre per l'accesso alla sacra comunione, anche, per esempio, per gli ammalati o gli anziani.

La comunione in pericolo di morte assume la denominazione di viatico. Costituisce un obbligo per i fedeli «che si trovano in pericolo di morte, derivante da una causa qualsiasi [quavis ex causa procedenti]» (can. 921 § 1)<sup>39</sup>. Qualora si sia già comunicati nel medesimo giorno, è molto consigliato, ma non obbligatorio, ricevere di nuovo la comunione (viatico) «per coloro che cadono in pericolo di morte [qui in vitae discrimen adducti sunt]» (can. 921 § 2). Il perdurare del pericolo di morte consiglia di ripetere la comunione (viatico), anche ogni giorno (cfr. can. 921 § 3). Per il viatico non vige l'obbligo del digiuno eucaristico<sup>40</sup>.

Il pericolo di morte di solito si estende nel tempo. Il Legislatore raccomanda ai pastori d'anime di vigilare perché il viatico non sia troppo differito, perché è bene che esso sia portato a fedeli che sono pienamente coscienti (cfr. can. 922). Anche perché, sembra aggiungere implicitamente il canone, il protrarsi troppo nel pericolo di morte potrebbe comportare non solo che il fedele defunga prima di aver ricevuto la comunione, ma che cada in uno stato di incoscienza che potrebbe impedire l'amministrazione della sacra comunione.

Pur presupponendo il viatico il pericolo di morte, ha propri ministri competenti (parroco, vicari parrocchiali, cappellani e superiori di comunità religiose o di vita apostolica clericali: cann. 530, 3°; 566 § 1 e 911 § 1). Il viatico «in caso di necessità» sarà comunemente deferito da qualsiasi sacerdote o da un altro ministro della comunione (cfr. cann. 910 §§ 1-2; 911 § 2), che avvertirà poi il ministro competente.

39. La natura anche estrinseca del pericolo di morte non è contraddetta dall'obbligo e dal diritto sancito nel can. 911 § 1 di deferire il viatico «ad infirmos», ossia ai malati (cfr. pure can. 912: «infirmis; infirmis»; can. 529 § 1: «aegrotos»); si tratta piuttosto del caso più frequente e in cui più facilmente i pastori d'anime propri conoscono i fedeli e possono prevedere il pericolo di morte nel suo inizio e nel suo svolgersi. Altri casi hanno invece normalmente un decorso più improvviso ed urgente, e pertanto meno prevedibile.

40. Il prescritto del can. 858 § 1 del Codice pio-benedettino si deve ritenere vigente per i principi generali del diritto.



Il caso di necessità implica un'urgenza peculiare verificatasi all'intero del pericolo di morte.

Il sacramento della penitenza

«Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato» (can. 976).

Di fronte al pericolo di morte del fedele la Chiesa deroga a molte e gravi prescrizioni dell'ordinamento canonico in materia penitenziale.

La normativa canonica vigente per il pericolo di morte permette, anzi prescrive (cfr. can. 986 § 1), ad ogni sacerdote (presbitero e vescovo) di assolvere ogni fedele, senza più richiedere né la facoltà di assolvere (alimenti necessaria per la validità del sacramento: cfr. can. 966 § 1); né alcuna licenza richiesta per luoghi o persone determinati; né lo stato clericale sacerdotale e neppure l'assenza nel ministero di irregolarità o impedimenti o censure: l'unica richiesta che permane riguarda la valida consacrazione (presbiterale o episcopale) del sacerdote, senza alcun riguardo alla propria vicenda esistenziale e canonica. Potrebbe pure, ad esempio, trattarsi di un sacerdote che ha rinnegato la stessa fede, aderendo a un'altra religione.

La normativa canonica vigente permette (al fedele) di preferire a un sacerdote debitamente approvato un sacerdote in qualunque situazione canonica si trovi, fosse anche (stato) suo complice in un peccato contro il sesto comandamento (cfr. can. 977): si tratta della libertà massima ammessa in una disciplina che peraltro già prevede grande libertà di scelta del confessore da parte del penitente.

La normativa canonica vigente permette al sacerdote di assolvere da ogni e qualsiasi peccato, anche se la sua assoluzione fosse vietata e/o riservata a motivo di una censura (scomunica, interdetto e sospensione), anche se la censura fosse dichiarata o irrogata tramite decreto o sentenza giudiziale.

In caso di pericolo di morte la normativa canonica permette che

la presenza fisica del penitente sia supplita attraverso una mera presenza morale, qual è quella data dalla conversazione telefonica<sup>41</sup>.

In caso di pericolo di morte la normativa canonica prevede pure il superamento dell'obbligo dell'accusa dei propri peccati prima dell'assoluzione nel contesto dell'assoluzione collettiva: «L'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non vi sia imminente pericolo di morte [immineat periculum mortis]<sup>42</sup> ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo [tempus non suppetat] per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti» (can. 961 § 1, 1°)<sup>43</sup>.

La fattispecie non si evidenzia tanto per l'atto sacramentale unico concernente più penitenti. Non si tratta neppure, come ognuno vede, della derogazione dall'obbligo della confessione per l'assoluzione sacramentale: trattandosi di obbligo di diritto divino, non può essere oggetto di derogazione<sup>44</sup>. Si verifica piuttosto un caso in cui la

41. La Congregazione de Doctrina Fidei, in una risposta al vescovo di Monaco di Baviera, ammette che non è permessa la confessione via telefono, «eccetto in un caso di estrema necessità [mit Ausnahmeme eines extremen Notfalls]» (Nota, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 158 [1989], p. 484), qual è appunto il pericolo di morte. Cfr. A.E. Hierold, *Beichte per Telefon? Bemerkungen zum "Ort" für das Bußsakrament*, in AA.VV., *Fides et Jus*, Festschrift für Georg May zum 65. Geburtstag, a cura di W. Aymans - A. Egler - J. Listl, Pustet, Regensburg 1991, pp. 163-176. Sembra che storicamente Pio XII abbia concesso assoluzioni anche via radio nell'imminenza di incursioni aeree.

42. L'origine recente della normativa (nei periodi bellici di questo secolo) e la fattispecie derivata (assoluzione collettiva) hanno portato ad alcune chiarificazioni sul concetto di pericolo di morte. La prima fattispecie trattava dei «militi ad proelium vocatos» (S. Poenitentiarum Apostolica, *deklaratio*, 6 febbraio 1915, in AAS 7 [1915], p. 72). Fu subito necessaria una interpretazione: «miles quicumque in statu bellicae convocationis, seu, ut aiunt, *mobilizationis*, constitutus, ipso facto acquiratur possit [potest] iis qui versantur in periculo mortis» (S. Poenitentiarum Apostolica, *dubium*, 29 maggio 1915, in AAS 7 [1915], p. 282). In seguito si parlò del pericolo di morte «imminenti aut commisso proelio» (S. Congregatio Consistorialis, *Index facultatum*, 8 dicembre 1939, in AAS 31 [1939], p. 712), da interpretare in senso largo: «statu ac necessarium iudicabitur» (S. Poenitentiarum Apostolica, *dubium*, 10 dicembre 1940, in AAS 32 [1940], p. 571). Cfr. pure S. Congregatio pro Sacramentis, *indultum particulare* [su richiesta dell'arcivescovo di Varsavia], 22 aprile 1940, in X. Ochoa, *Leges Ecclesiae*, vol. I, Commentarium pro religiosis, Roma 1966, n. 1963.

43. *Le Normae pastorales* emanate dall'allora Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei il 16 giugno 1972 specificavano che in pericolo di morte l'assoluzione collettiva «dicit vel etiam oportet».

44. Cfr. Concilio di Trento, sessione XIV, 25 novembre 1551, can. 7 (DS 1707). J. Ratzinger, nell'intervento al Sinodo dei vescovi del 6 ottobre 1983, ebbe ad affermare che «post omnia studia a Congregatione perita interpretatio mere disciplinaris huius verbi "iuris divini" historice et quoad rem penitus inacceptabilis et falsa videtur» (dattiloscritto, p. 6).



confessione è posposta alla assoluzione, impartita collettivamente. A nulla varrebbe, anche in pericolo di morte<sup>45</sup>, l'assoluzione collettiva se il singolo penitente non facesse «contemporaneamente il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare» (can. 962 § 1).

Uguale derogazione al principio della confessione previa all'assoluzione si ha in alcuni frangenti in cui «un'impossibilità fisica o morale scusi [appunto] da una tale confessione» (can. 960), fra cui certamente si possono porre alcune circostanze che si possono verificare in pericolo di morte. L'impossibilità fisica può verificarsi, ad esempio, per la mancanza di tempo per urgente pericolo di morte o per l'estrema malattia o vecchiaia di un penitente<sup>46</sup>. In questi casi il pericolo di morte crea *ipso facto* la circostanza derogatoria, poiché è chiaro che in pericolo di morte la celebrazione del sacramento sia *hic et nunc* necessaria e non comodamente differibile. «In caso di pericolo di morte [Si vero mortis periculum imminet], basta che il sacerdote pronunzi le parole essenziali della formula di assoluzione» (OP 21).

Il pericolo di morte può anche derogare alla stessa necessità della confessione e della assoluzione sacramentali per ottenere il perdono dei peccati e la riconciliazione con Dio. Si tratta dell'atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi (cfr. can. 916).

### L'unzione degli infermi

Ci si potrebbe attendere un richiamo frequente del caso di pericolo di morte nella normativa su questo sacramento, ma invano si cer-

45. Si prescinde qui dall'esame se in pericolo di morte tale proposito non sia implicitamente contenuto nella ordinaria disposizione esistente nello stesso pericolo a compiere tutto quanto è necessario per la propria salvezza. La norma del can. 962 § 2 tende comunque a far esplicitare tale proposito, qualora il pericolo di morte ne dia l'opportunità e il tempo. Ma su ciò torneremo in seguito.

46. «Se poi, per il pericolo imminente di morte [instante mortis periculo], tempus non suppetat [...] si dia anzitutto la possibilità all'infermo di fare la confessione sacramentale, anche in forma generica, data l'urgenza [etiam pro necessitate generice peragendae]» (OUI 30). Cfr. pure *Ordo Paenitentiae* [= OP], 21. Per la dottrina cfr., ad esempio, F. M. Cappello, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. II, cit., n. 167, p. 140; n. 193, pp. 155-156.

cherebbe la locuzione *periculum mortis* nei canoni 998-1007. Il Legislatore, per motivi principalmente «pedagogici», ha da un lato voluto omettere l'espressione «pericolo di morte», perché non sembrasse che il soggetto del sacramento ritornasse ad essere, come nella mentalità comune prima del Concilio, il moribondo<sup>47</sup>; dall'altro non ha voluto rinunciare all'espressione «pericolo di morte» che, sotto l'aspetto tecnico descrive compiutamente e precisamente il soggetto del sacramento. La scelta, difficile da realizzare, si è sostanzialmente nell'uso del termine «periculum» in forma assoluta<sup>48</sup>, sia come sostantivo («in periculo»: can. 1004 § 1) sia come avverbio («periculosus»: can. 998 e 1005). Ad un membro della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice, esterrefatto per l'espressione assoluta «in periculo» e che chiedeva l'aggiunta della specificazione «mortis», rispose la Segreteria della stessa Commissione in modo candidissimo: «Non est necessarium: sufficienter intelligitur de hoc agi!»<sup>49</sup>. Si deve pertanto ritenere che la natura di questo sacramento esiga nel fedele, che lo chiede e riceve, la condizione di pericolo di morte (SC 73).

Il pericolo di morte nell'unzione degli infermi è *ab intrinseco*: si esclude cioè che l'unzione possa essere amministrata a fedeli la cui situazione di pericolo di morte sia costituita da fattori che non siano la malattia e la vecchiaia. Testimoniano questa limitazione sia la denominazione del sacramento come pure il costante richiamo dei canoni all'infermità e alla vecchiaia.

Il pericolo di morte relativamente all'unzione degli infermi può conoscere gradi diversi se in più di un canone si specifica che «in casu necessitatis» alcune norme canoniche sul sacramento subiscono derogazione. La benedizione dell'olio degli infermi in caso di necessità può essere effettuata da «qualunque presbitero, però nella stessa

47. Lo stesso Concilio aveva escluso che i moribondi [qui in extremo vitae discrimine versantur] fossero soggetto esclusivo del sacramento dell'«estrema unzione», che può essere chiamata anche, e meglio, «unzione degli infermi», pur avendo indicato l'alternativa nei fedeli che incominciano ad essere in pericolo di morte [incipit esse in periculo mortis] (SC 73). Cfr. sull'argomento E. Zanetti, *A chi conferire il sacramento dell'Unzione degli infermi?*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996), pp. 295-313.

48. Probabilmente risponde allo stesso criterio la menzione nel canone 1004 § 2 del «discrimen» senza la specificazione «vitae» (cfr. invece «vitae discrimen» nel can. 921 § 2).

49. *Communicationes* 15 (1983), p. 215.



celebrazione del sacramento» (can. 999, 2°). Il rito prescritto può essere ridotto a quanto previsto per la validità («un'unica unzione sulla fronte o anche in altra parte del corpo, pronunciando integralmente la formula»: can. 1000 § 1) in caso di necessità. Nel medesimo caso di necessità (cfr. can. 1003 § 3), ma anche semplicemente per causa ragionevole (cfr. can. 1003 § 2, giacché ci si trova comunque in pericolo di morte), può amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi qualsiasi sacerdote, superando in tal modo la riserva riconosciuta ai pastori d'anime (cfr. cann. 529 § 1; 530, 3°; 566 § 1 e 1003 § 2). Per tale ragione ogni sacerdote potrà portare con sé l'olio degli infermi (cfr. can. 1003 § 3).

Qualora si entrasse improvvisamente in pericolo prossimo di morte [in *proximo mortis periculo quasi ex improviso: Ordo Unctionis Infirmorum*, 30] è prevista la celebrazione di un c.d. *rito contintivo*, che prevede la celebrazione ordinata (in funzione dell'importanza e delle circostanze) dei sacramenti della penitenza, unzione degli infermi, comunione sotto forma di viatico e confermazione<sup>50</sup>.

La «*communicatio in sacris*» con fedeli di comunità ecclesiali diverse dalla cattolica

Il pericolo di morte è previsto quale condizione principale<sup>51</sup>, purché sia permesso ad un ministro cattolico di amministrare la comunione, la penitenza o l'unzione degli infermi<sup>52</sup> ad un fedele appartenente ad una comunità ecclesiale diversa dalla cattolica<sup>53</sup>. È il caso di

50. Cfr. M. Rivella, *Amministrazione e ricezione dei sacramenti in pericolo di morte. Il viatico*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996), pp. 318-319. La normativa sulla precedenza nella celebrazione dei sacramenti in pericolo di morte ha interesse sia in ordine alla determinazione della natura degli stessi sacramenti sia in ordine alla natura del pericolo di morte.

51. Al pericolo di morte è assimilata un'altra grave necessità (cfr. can. 844 § 4): «Il vescovo diocesano, tenendo conto delle norme che possono essere state stabilite in tale materia dalla conferenza episcopale [...], fissi norme generali che permettano il discernimento in situazioni di grave e pressante necessità [grave et pressante nécessité]» (Pontificium Consilium ad unitatem christianorum fovendam, directorium *La recherche de l'unité*, 25 marzo 1993, n. 130).

52. Cfr. G.P. Montini, *L'Unzione degli infermi e la «communicatio in sacris»*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996), pp. 321-336.

53. Non si tratta qui dei battezzati che appartengono alle Chiese orientali o a Chiese «che, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa

un fedele acattolico «occidentale» che, non potendo raggiungere un ministro della sua comunità, chieda, ben disposto e spontaneamente, di accedere ai sacramenti della comunione, della penitenza e dell'unzione degli infermi verso cui manifesti una fede cattolica (cfr. can. 844 § 4). Si verifica in questa fattispecie l'urgenza del fedele di acquistare o recuperare la grazia. Tale urgenza, soprattutto in connessione con il pericolo di morte, prevale sul principio, del tutto ordinario, che la comunione nella celebrazione dei sacramenti presuppone la comunione gerarchica e magisteriale, in una parola ecclesiastica (cfr. UR 8).

#### Il matrimonio

In caso di pericolo di morte si pone in peculiare evidenza il diritto naturale al matrimonio di ognuno e si smorza notevolmente la normativa canonica che in circostanze ordinarie modula in forme restrittive, seppur moderate, l'esercizio di quel diritto naturale. Non cade però del tutto la normativa canonica, soprattutto per la natura pubblica del contratto matrimoniale.

L'aspetto più appariscente attiene alla forma di celebrazione del matrimonio. In pericolo di morte i nubendi possono celebrare il matrimonio alla presenza dei soli testimoni (cfr. can. 1116 § 1, 1°), senza cioè la presenza del ministro assistente competente<sup>54</sup>. Tale possibilità è però subordinata *ad validitatem* all'impossibilità di avere o di accedere, durante il pericolo di morte, senza grave incomodo (impossibilità perciò anche solo morale)<sup>55</sup> ad un assistente competente a norma del diritto. È invece solo un obbligo, non sanzionato dall'invalidità

condizione delle predette Chiese orientali» (can. 844 § 3). Questi ultimi infatti possono ricevere i sacramenti da un ministro cattolico secondo una normativa molto più larga (cfr. can. 844 § 3).

54. Cfr. J. Hendriks, *La forma straordinaria del matrimonio*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996), pp. 239-256. La medesima prescrizione vale anche «al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese» (can. 1116 § 1, 2°).

55. Cfr. G.P. Montini, *Il diritto canonico dalla A alla Z. I. «Impossibilitatum nulla obligatio. L'impossibile non obbliga*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 10 (1997), pp. 460-463 [«Impossibilitatum nulla obligatio»].



dità, quello di chiamare a presenziare un sacerdote o diacono, non competenti però a norma del diritto all'assistenza (cfr. can. 1116 § 2).

La normativa circa il matrimonio di fronte ai soli testi in pericolo di morte è un caso in cui la legge canonica prevede un obbligo alternativo di forma canonica (straordinaria) al verificarsi di un'impossibilità ad osservare la forma canonica ordinaria. Per sé in pericolo di morte si potrebbe verificare pure l'impossibilità di osservare questa forma canonica straordinaria, per impossibilità di reperire due testimoni: in questo caso la stessa forma canonica straordinaria non potrà essere considerata vincolante *ad validitatem*<sup>56</sup>.

Per quanto attiene alla forma liturgica o rituale, il pericolo di morte può derogarne, se configura il caso di necessità, dall'osservanza (can. 1119), purché sia espresso in qualsiasi modo, inequivocabile comunque, il consenso, ossia la volontà di contrarre matrimonio.

Il pericolo di morte [*urgente mortis periculo*]<sup>57</sup> comporta una vasta facoltà di dispensa dalla leggi ecclesiastiche che regolano l'accesso al matrimonio, nonché la sua stessa celebrazione.

Il canone 1079 § 1 prevede la facoltà dell'ordinario del luogo di dispensare dalla forma prescritta per la celebrazione del matrimonio<sup>58</sup> e da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, con l'unica eccezione dell'impedimento di ordine del presbiterato<sup>59</sup>.

56. «Si desit qui super forma dispensare valeat, probabile est, matrimonium ex epikieia etiam sine testibus posse celebrari in gravissimis rerum adiunctis, ex. gr. si quis secus semper ac ditissime a matrimonio contrahendo abstinere deberet, vel in proximo aeternae damnationis periculo versaretur» (*una Rarisbonen., coram Palestro*, 19 febbraio 1986, n. 8, in *SRRDec.* LXXVIII, p. 105). Cfr. pure P. Gaspari, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Typis polyglottis vaticanis 1932, n. 998, pp. 134-135.

57. L'espressione *urgente mortis periculo*, più che denotare un pericolo di morte qualificato, sembra indicare che, all'interno del periodo di tempo in cui si svolge il pericolo di morte, potrebbe darsi una situazione in cui la celebrazione canonica del matrimonio sia possibile e la richiesta di dispensa dagli impedimenti all'autorità competente sia possibile. In questi casi, *ad licitatem*, si dovrebbe usare del diritto comune, prima di avvalersi della normativa attinente al pericolo di morte.

58. Il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi ha decretato che «fuori del caso di pericolo di morte urgente, il vescovo diocesano, a norma del canone 87, § 1 non «abbia la facoltà di dispensare dalla forma canonica nel matrimonio di due cattolici» (*Responsum ad propositum dubium*, 5 luglio 1985, in *AAS* 77 [1985], p. 771).

59. Non sembra che il prescritto si possa interpretare nel senso che sarebbe ammessa la dispensa dall'impedimento di ordine dell'episcopato. Probabilmente opera qui, almeno analogica-

Il medesimo canone (1079 § 2) prevede la medesima facoltà di dispensa per il parroco, per il ministro sacro delegato ad assistere al matrimonio e per il sacerdote o diacono invitati *ad licitatem* a presenziare al matrimonio *coram solis testibus* (cfr. can. 1116 § 1), purché il ricorso all'ordinario del luogo risulti impossibile.

Il medesimo canone (1079 § 3) prevede la facoltà per i confessori di dispensare da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico che siano occulti. La facoltà attiene al foro interno, e può essere esercitata durante la confessione o fuori dalla celebrazione del sacramento della penitenza.

Secondo alcuni Autori, nelle circostanze previste dal canone 1079, l'impossibilità di accedere a chi sia fornito della facoltà di dispensare dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, provocherebbe uno dei casi in cui l'impossibilità libererebbe dall'obbligo di osservare le medesime leggi irritanti che pongono impedimenti dirimenti al matrimonio: «In questo caso, negare la forza scusante dell'impossibilità (di avere [...] un ministro sacro competente a dispensarli da quell'impedimento dirimente) equivarrebbe a negare loro il diritto naturale al matrimonio, ciò che sembra non possa darsi»<sup>60</sup>.

Il pericolo di morte interviene anche nella preparazione canonica al matrimonio abbreviando e riducendo l'indagine prematrimoniale volta, con le sue formalità, a verificare «che nulla si opponga alla sua valida e lecita celebrazione» (can. 1066). In pericolo di morte l'ammissione alla lecita celebrazione del matrimonio richiede solo l'affermazione dei contraenti «che sono battezzati e non trattenuti da al-

mente o indirettamente, il prescritto del canone 87 § 2 o del canone 290, 3°, oppure un vescovo non può essere ritenuto «subditus» (sia di nome sia di fatto) di un ordinario del luogo in materia matrimoniale.

60. G.P. Montini, *Impossibilitas nulla obligatio*, cit., p. 467. La posizione si giustifica a partire dalla tesi classica secondo cui l'impossibilità scusa da leggi irritanti quando il caso contrario «comporterebbe l'esclusione della persona dall'esercizio un diritto inalienabilmente sancito dalla legge naturale o dalla legge divino-positiva» (iv). Sul fronte giurisprudenziale cfr. il *responsum* dell'allora S. Ufficio, 27 gennaio 1949 circa i matrimoni celebrati da fedeli in terra di Cina, al tempo dell'occupazione comunista: «in expositis circumstantiis, matrimonium sine forma canonica et cum quovis impedimento iuris ecclesiastici a quo Ecclesia dispensare solet, habenda esse uti valida» (cit. in *una Rarisbonen., coram Palestro*, 19 febbraio 1986, n. 9, p. 106).



cun impedimento» (can. 1068). Se il pericolo di morte non impedisce, per tempo e luogo e circostanze, di acquisire altre prove, si deve procedere alla loro acquisizione. L'esistenza di indizi contrari, non superata dal giuramento cui sottoporre eventualmente i contraenti in pericolo di morte, impedisce la lecita ammissione al matrimonio da parte del ministro competente: ciò non comporta però l'impossibilità della celebrazione valida *coram solis testibus*.

#### La professione religiosa<sup>61</sup>

Ai novizi che si trovino in pericolo di morte è concesso di poter emettere la professione religiosa, anche se non è stato terminato il periodo della formazione. Si tratta della c.d. professione *ad succurrendum*. Nota fin dall'antichità, ha avuto nell'epoca contemporanea una normazione più precisa e delimitata sia da parte del diritto universale<sup>62</sup> sia da parte del diritto proprio di singoli Istituti di vita sacrata<sup>63</sup>.

Ogni novizio, al manifestarsi di una malattia che a giudizio dei medici sia grave e costituisca in *mortis articulo*<sup>64</sup>, ha la possibilità di emettere la formula di professione, senza determinazione di tempo e senza neppure la menzione della perpetuità. In tal modo i novizi sono resi partecipi di tutte le indulgenze, i suffragi e le grazie che sono dei

61. Cfr. G. Tamburrino, *La p. (professione) «ad succurrendum»*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. VIII, Edizioni Paoline, Roma 1983, coll. 968-971.

62. Cfr. Sacra Congregatio pro Religiosis, *Decretum de professione religiosa in mortis periculo permittenda*, 10 settembre 1912, in AAS 4 (1912), pp. 589-590; Sacra Congregatio de Religiosis, *Decretum de professione religiosa in articulo mortis novitibus vel postulantiibus [conrige: et probandis: AAS 15 (1923), p. 634] permittenda*, 30 dicembre 1922, in AAS 15 (1923), pp. 156-158.

63. Cfr., ad esempio, l'art. 239 delle Costituzioni vigenti delle Suore Missionarie della Società di Maria (SmSm, Mariste): «En cas de danger de mort, une novice peut être autorisée, par la Provinciale ou la maltrésse des novices, à émettre des vœux sans limite de temps. Si elle guérit, cette profession ne conserve aucune valeur».

64. In realtà trattasi più semplicemente del pericolo di morte: cfr. B. Frison, *Professio novitii in mortis periculo*, in «Commentarium pro religiosis et missionariis» 44 (1963), p. 76 nota 1. L'autore desume tale equiparazione dall'iscrizione del decreto del 1912; dal parallelo canone del Codice di Diritto Canonico Orientale; dalle *Normae pro Constitutiombus* del 1940 di Propaganda Fide; dall'equiparazione precodificata fra *articulus* e *periculum mortis* nonché dal fatto che la natura dell'atto della professione «tam activam participationem infirmi novitii exigat quae in ultimo vitae momento saepe saepius non tam facilis erit» (*ibidem*).

religiosi che hanno veramente emesso la professione [*vere professi*] e che decessono.

La professione non produce però alcun effetto giuridico né in ordine alla successione patrimoniale né in ordine allo stato giuridico se il novizio poi si ristabilisce ed esce dal pericolo di morte. Si tratta di una professione pienamente giustificata dal sollievo spirituale che viene ai fedeli, i quali possono realizzare il proprio desiderio di consacrazione non solo nel segreto del proprio cuore, ma pure nella professione riconosciuta dalla Chiesa in foro esterno.

#### Il diritto penale

Nel caso in cui fedeli si trovino in pericolo di morte, un sacerdote validamente ordinato assolve validamente e lecitamente da qualsiasi censura (scomunica, interdetto e sospensione) (can. 976), sia essa dichiarata sia essa irrogata con sentenza o decreto; sia essa non riservata sia essa riservata a qualunque autorità, anche alla Sede Apostolica. Tutto l'ordinamento penale della Chiesa cede il passo al periodo del pericolo di morte attraverso l'assoluzione da ogni censura. Certamente in questo caso, una volta ristabilitosi, il fedele deve ricorrere entro un mese, sotto pena di ricadere nella censura, al Superiore competente ed attenersi alle sue decisioni (can. 1357 §§ 2-3): queste atterranno alla penitenza e alla riparazione dello scandalo e del danno.

Non sono comprese in questo amplissimo ambito di assoluzione le pene espiatorie (cfr. can. 1336 § 1): non attengono infatti alla salvezza personale, bensì all'esercizio di un ministero e di una funzione.

Se il pericolo di morte concerne il fedele, per provvedere al suo bene spirituale, il diritto, oltre al prescritto del can. 976, sospende *ipso iure* (cfr. cann. 1335 e 1338 § 3) tutte le censure (scomunica, interdetto e sospensione) e pure la proibizione di esercitare potestà, ufficio, incarico, privilegio, facoltà e grazia in un determinato luogo, in cui sia incorso il ministro che potrebbe provvedere al bene spirituale di quel fedele in pericolo di morte<sup>65</sup>. La sospensione concerne prima

65. Il Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis, in una dichiarazione del 19



di tutto i sacerdoti, ma anche i diaconi e, senz'altro, pure i fedeli laici, qualora abbiano comunque un ministero legittimo da svolgere e siano colpiti da pena. La sospensione dura per tutto il pericolo di morte del fedele. Si deve trattare ovviamente di un fedele che, direttamente o indirettamente, gli si rivolga con una richiesta di esercizio del ministero sacramentale o extrasacramentale in proprio favore.

Se il pericolo di morte concerne il fedele, e questi non possa accostarsi ai sacramenti o ai sacramentali a causa di una pena che gli vieti di riceverli, «tale divieto è sospeso finché il reo versa in pericolo di morte» (can. 1352 § 1). In questo caso nulla è stabilito circa la pena (che si deve supporre resti in vigore): solo è eliminato quell'effetto della pena che potrebbe mettere in pericolo o in difficoltà il bene della salvezza personale del fedele.

La pastorale dei moribondi, la raccomandazione dell'anima, le indulgenze e la Benedizione apostolica

La Chiesa chiede ai propri ministri sacri, ma anche ai familiari e ai fedeli, di essere preparati per una pastorale dei moribondi<sup>66</sup>, che comprende, oltre alla celebrazione dei sacramenti, l'accompagnamento del fedele nella malattia e fino al transito definitivo (cfr. soprattutto OUI 32-36). «Senza dubbio rimane fino alla fine il dovere di credere nell'efficacia *ex opere operato* dei sacramenti (riconciliazione, viatico, sacramento dei malati) e della loro amministrazione sotto condizione nei casi previsti. Tuttavia l'apparizione improvvisa del prete solo all'ultimo istante rende molto difficile, e a volte impossibile, l'esercizio del suo ministero»<sup>67</sup>.

maggio 1997, ha precisato che non possono beneficiare di tale prescritto codiciale né i ministri sacri che abbiano attentato il matrimonio (essi infatti, oltre alla censura di cui al can. 1394 § 1, incorrono nell'irregolarità ad esercitare gli ordini sacri, di cui al can. 1044 § 1, 3°) né i ministri sacri dimessi dallo stato clericale a norma del can. 290, 2°-3° (essi infatti sono impediti nell'esercizio ministeriale dal can. 292) (cfr. AAS 90 [1998], pp. 63-64).

66. Cfr. Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, Istruzione *In ecclesiasticam futurorum*, 3 giugno 1979, Appendice III, 7 (*de pastoralis curam morientium*); Congregazione per l'Educazione cattolica, Lettera circolare *Come è a conoscenza*, 16 luglio 1969 (*preparazione dei fedeli alla morte*).

67. Pontificium Consilium Cor Unum, documento *Dans le cadre*, cit., 6.1.3.

Per i fedeli *in articulo mortis*, ossia quei fedeli che sono portati all'ultimo confine fra la vita e la morte (*vitae discrimen*), sono concesse dalla Chiesa indulgenze specifiche.

È anzitutto permesso loro di lucrare una seconda indulgenza plenaria nello stesso giorno, se l'estremo momento della vita sopravvenga quando in quel giorno avessero già lucrato un'indulgenza plenaria<sup>68</sup>. Il momento della morte infatti cambia e sconvolge il ritmo dei giorni che solitamente scandisce il ritmo della vita e richiede che si possa lucrare una sola indulgenza plenaria al giorno.

La principale indulgenza per il punto di morte è annessa alla Benedizione Apostolica che il parroco (cfr. can. 530, 3°) o, in sua assenza, qualsiasi altro sacerdote, che assista con la celebrazione dei sacramenti nel momento della morte, deve impartire al fedele infermo, che lo richieda almeno implicitamente<sup>69</sup>. La Benedizione Apostolica, impartita a nome del Romano Pontefice<sup>70</sup>, concentra e rende presente la Chiesa universale nel (semplice) sacerdote che assiste al capezzale del moribondo. La Chiesa tutta è presente senz'altro nei sacramenti celebrati, nel caso, per l'infermo; ma con la Benedizione Apostolica si rende presente la Chiesa tutta anche nella sua dimensione visibile e strutturata, attraverso la rappresentanza (giuridica) del Sommo Pontefice nella persona del sacerdote che benedice l'infermo.

Poiché le circostanze che afferiscono al momento della morte non permettono spesso la presenza del sacerdote, l'indulgenza plena-

68. Cfr. art. 21 § 2 *Normae de indulgentiis*, in Paenitentaria Apostolica, *Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1986<sup>7</sup>.

69. Cfr. *Concessio 28*, in Paenitentaria Apostolica, *Enchiridion indulgentiarum*, cit. La concessione equipara l'*articulus mortis* al *discrimen vitae*. Il testo della formula della Benedizione Apostolica in lingua italiana è il seguente: «In virtù della facoltà datami dalla Sede Apostolica, io ti concedo l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati, nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo», oppure «Per i santi misteri della nostra redenzione, Dio onnipotente ti condona ogni pena della vita presente e futura, ti apra le porte del paradiso e ti conduca alla gioia eterna» (*Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi*, n. 194).

70. Nella formula della Benedizione Apostolica impartita dai vescovi è esplicitamente menzionata la vicarietà della benedizione: «[...] Episcopus, Romani Pontificis nomine omnibus hic praesentibus [...] benedictionem impertiet cum indulgentia plenaria» (*Caeremoniale Episcoporum*, Typis polyglottis vaticanis 1984, n. 1125). Significativa inoltre la permanenza della denominazione «Benedizione Apostolica», nonostante per coloro che non sono insigniti della dignità episcopale si preferisca parlare di «Benedizione Papale» (ivi, n. 1122).



ria si può lucrare ugualmente, alla sola condizione<sup>71</sup> che il fedele moribondo durante la sua vita avesse abitualmente pregato. Si può vedere in questo una benigna e pietosa concessione della Chiesa, che, conscia della peculiarità del momento della morte e delle circostanze in cui può presentarsi, riduce drasticamente l'opera e le condizioni per acquisire l'indulgenza<sup>72</sup>.

L'indulgenza plenaria è concessa in *articulo mortis*. Potrebbe sembrare che in questo caso non si possa equiparare pericolo di morte e articolo di morte<sup>73</sup>. A ciò darebbe adito sia l'insistenza della denominazione nel caso del *mortis articulus*, sia alcune scelte compiute dal Rituale<sup>74</sup>. In realtà si tratta di una poco accurata prospettazione: il pericolo di morte è già il tempo in cui lucrare l'indulgenza plenaria, anche se più opportuno, se le circostanze lo permettono, è il più prossimo pericolo di morte, ossia il *mortis articulus*.

#### Dispense

La dispensa, «ossia il rilassamento di una legge meramente ecclesiastica in un caso particolare» (can. 85), può essere concessa solo per una ragione [*causa*] giusta e proporzionata [*rationabilis*] (can. 90 § 1). Tale ragione consiste generalmente nel bene spirituale dei fedeli (cfr. can. 87 § 1), che esige o persuade ad esonerare dall'obbligo di una legge meramente ecclesiastica. Si tratta, in altre parole, di un giudizio di confronto che l'autorità che concede la dispensa è tenuta ad emettere tra il bene che i fedeli riceverebbero dall'osservanza dell'obbligo della legge e il bene che avrebbero dalla esenzione dallo stesso.

71. «Condicio diuimodo ipse habitualiter aliquas preces fuerit supplet in casu tres suetas condiciones ad indulgentiam plenariam assequendam requisitas» (Paenitentiaria Apostolica, *Enchiridion indulgentiarum*, cit., concessio 28); si tratta della penitenza e comunione sacramentali nonché della preghiera secondo le intenzioni del Romano Pontefice. È comunque lodato l'uso pio della croce o del crocifisso nel lucrare questa indulgenza in assenza del sacerdote (*ivi*).

72. Anche nella prassi precedente si avevano simili concessioni: cfr. F.M. Cappello, *Trattato canonico-morale de sacramentis*, vol. II, cit., n. 681, pp. 657-658.

73. Cfr. L. Bender, *Pericolo di morte*, cit., p. 1114.

74. *L'Ordo Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis curae* prevede esplicitamente la Benedizione Apostolica solo nel rito del Viatico (n. 106) e nel capitolo IV: *Ordo praebeandi sacramentum infirmo qui est in proximo mortis periculo* (nn. 122 e 134), omettendola invece nel capitolo II: *Ordo Unctionis Infirmorum*.

Gli elementi di giudizio appaiono principalmente due: la gravità della legge, cui si dispensa, e le circostanze del caso (cfr. can. 90 § 1).

Il primo elemento attiene alla dovuta proporzione tra l'importanza della legge da cui dispensare e il bene spirituale dei fedeli che si prevede. Per fare un esempio, la dispensa dal precetto festivo domenicale (legge di origine apostolica) richiede un previsto bene spirituale dei fedeli maggiore rispetto a quello che potrebbe essere sufficiente (cfr. can. 90 § 2) per la dispensa dal precetto festivo attinente a giorni festivi non-domenicali (legge di origine molto più recente).

L'altro elemento, che attiene alle circostanze del caso, permette di inglobare nel giudizio ogni apprezzamento concernente la vicenda sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo. In tal modo risulta rilevante la condizione del fedele che chiede la dispensa e che si trovi, ad esempio, in pericolo di morte. Il bene spirituale di questo fedele assume una rilevanza maggiore rispetto al medesimo bene spirituale in relazione a un fedele che si trovi in circostanze ordinarie della vita. Nel primo caso, di un fedele cioè in pericolo di morte, il suo bene si proporzionerà perfettamente al *vulnus* inflitto dalla dispensa a legge anche di una certa gravità o di una gravità maggiore. L'autorità competente alla dispensa si mostra pertanto più propensa alla dispensa qualora il fedele richiedente sia in pericolo di morte.

#### Previsioni generali

Nella Costituzione Apostolica *Universi Dominici Gregis* sulla vacanza della Sede Apostolica e sull'elezione del Romano Pontefice si fa menzione esplicitamente e generalmente delle dispense in *articulo mortis* che il Romano Pontefice è solito concedere e che, nel caso appunto di vacanza della Sede Apostolica, sono affidate dal Collegio Cardinalizio ad un Cardinale, poiché le Congregazioni della Curia Romana continuano a esercitare le sole facoltà proprie<sup>75</sup>.

75. Cfr. Giovanni Paolo II, costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*, 22 febbraio 1996, n. 25, in AAS 88 (1996), p. 319.



Alcune previsioni particolari

Il pericolo di morte permette di evitare il regolare processo informativo introdotto per volontà di Giovanni Paolo II per ottenere la dispensa dal celibato ecclesiastico. «Quando si tratta di sacerdoti, di qualsiasi età, che hanno contratto vincolo civile sanabile e che si trovano in pericolo di morte, gli ordinari competenti sono pregati di inviare senza dilazione la richiesta della dispensa, possibilmente firmata dall'oratore e accompagnata dal proprio voto»<sup>76</sup>.

Testamento, ultime volontà e ultime parole<sup>77</sup>

Il diritto canonico non prescrive alcunché di specifico in merito al testamento da redigere in pericolo di morte. Attraverso però il pre-scritto del can. 1299 § 1 facilita l'effettuazione del testamento e l'espressione delle ultime volontà soprattutto negli ultimi momenti della vita di un fedele. Per la validità delle disposizioni in favore della Chiesa il diritto canonico prescrive infatti che si seguano le sole disposizioni del diritto naturale e del diritto canonico stesso, escludendo che le formalità civili possano incidere sulla validità del testamento o della sua parte in cui destina alla Chiesa o a cause pie (cfr. can. 1299 § 1). Anche se il diritto canonico nel caso obbliga a rispettare, per quanto possibile, le disposizioni civili circa le formalità testamentarie (cfr. can. 1299 § 2), non riconosce l'invalidità di un te-

76. Congregatio pro cultu divino et disciplina sacramentorum, lettera circolare agli ordinari diocesani e ai superiori generali degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, 6 giugno 1997, in «Il Regno/documenti» 42 (1997), pp. 526-527; il corsivo è nel testo. Lo stesso documento avverte in nota che «per evidenti motivi di celerità, la domanda di dispensa come la raccomandazione dell'ordinario possono essere inviate alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti anche per via fax, al numero 6988.3499» (ivi, p. 527).

77. Cfr. K.S. Guthke, *Last Words. Variation on a Theme in Cultural History*, Princeton University Press, Princeton 1992. Si vedano recenti richiami del magistero alle ultime parole di san Tommaso d'Aquino, che *morte insieme* sottopone al giudizio del magistero del Romano Pontefice tutti i suoi scritti, «forse perché consapevole dell'ampia e ardua azione innovatrice da lui svolta» (Paolo VI, epistola *Lumen Ecclesiae*, 20 novembre 1974, n. 9c); oppure alle ultime parole che san Cirillo sul letto di morte (*mortis proximus*) disse a san Metodio e cui quest'ultimo rimase fedele (*fidem servavit*) (Giovanni Paolo II, epistola enciclica *Servorum Apostolorum*, 2 giugno 1985, n. 6a). Alle ultime parole si può equiparare la consuetudine di predisporre un testamento spirituale. Si può in questo contesto ricordare la facoltà di scegliere la chiesa per i propri funerali (cfr. can. 1177).

stamento che non le rispetti, anzi impone che gli eredi siano ammuniti «circa il loro obbligo di adempiere la volontà del testatore» verso cause pie (ivi).

E che in pericolo di morte, oppure ancor più in articolo di morte, l'interessato non sia spesso in grado di rispettare le pur scarse formalità richieste dal diritto civile, non è evenienza rara. È pur vero che il testamento può essere redatto non in prossimità della morte, ma anche molti anni prima; nondimeno però esso, eventualmente già stipulato, può essere sempre ritrattato, revocato e modificato fino al punto di morte del testatore, che è poi il momento in cui il testamento opera i suoi effetti. Allo stesso modo il pericolo di morte può giungere improvvisamente, quando ancora non si era pensato a redigere le ultime volontà. Le disposizioni canoniche del can. 1299 provengono principalmente dalla prassi della Chiesa di accompagnare i fedeli in pericolo di morte aiutandoli anche nella formulazione delle ultime volontà, strettamente peraltro connesse con la salvezza dell'anima, attraverso ad esempio le disposizioni testamentarie in favore della propria anima<sup>78</sup>. Si tratta in realtà di un unico ministero che discende dalla cura pastorale per la salvezza dell'anima<sup>79</sup>.

Per le disposizioni in favore di cause pie o comunque in favore della Chiesa non sono quindi richieste formalità: il fedele, che potrebbe trovarsi in pericolo di morte, sul letto di morte, e pertanto nell'incapacità di scrivere, potrebbe anche solo dettare o comunque manifestare al sacerdote che lo assiste le proprie volontà testamentarie. Il sacerdote è tenuto a raccoglierte e poi, dopo la morte del testatore, a urgerle agli eredi<sup>80</sup>.

78. Cfr. R. Naz, *Testament. Ancien droit*, in *Dictionnaire de droit canonique* vol. VII, Le-touzey et Ané, Paris 1965, coll. 1190-1200; M.-Th. Lorcin, *Le testament*, in AA.VV., *A réveiller les morts. La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Presses universitaires de Lyon, Lyon 1994, pp. 143-156. Circa le disposizioni a favore dell'anima e a favore dei poveri si veda, rispettivamente gli artt. 629 e 630 Codice civile italiano.

79. «Cette procédure simplifiée veut encourager les fidèles à faire aumônes et donations pieuses pour assurer le salut de leur âme. Car tel est l'essentiel [...] Les prêtres au chevet des mourants multiplient les injonctions. Un lien quasi automatique est ainsi créé entre confession et testament, entre intestat et déconfes (mort sans confession)» (M.-Th. Lorcin, *art. cit.*, p. 146).

80. Il prescritto del Codice non individua il soggetto attivo né della raccolta della volontà testamentaria né del richiamo agli eredi alla sua osservanza: vale per chiunque, ma è più facile che urga il sacerdote che amministra sacramenti nell'ultima fase della vita.



Il diritto civile italiano già ammette una forma simile di testamento, valida anche agli effetti civili: si tratta della forma speciale in cui il testatore, non potendosi avvalere liberamente delle forme ordinarie di testamento<sup>81</sup>, «perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio»<sup>82</sup>, manifesta al ministro di culto le proprie volontà, che le raccoglie in forma valida anche agli effetti civili<sup>83</sup>. Una forma analoga è prevista per i militari con l'intervento del cappellano militare<sup>84</sup>. Ma comunque pure oltre tale forma il diritto canonico urge.

81. «Il diritto a testare in forma speciale scatta tosto che l'interessato, per via dell'evento straordinario [...] che lo coinvolge, non possa valersi anche di una sola, a sua scelta, delle tre forme ordinarie, risultando così il suo diritto a fame uso ridotto nella propria portata [...] Per contro quello stesso diritto non sorge o viene a cessare, pur continuando a sussistere l'emergenza oggettiva, allorché l'interessato mantenga o recuperi la possibilità di testare scegliendo liberamente tra le tre forme ordinarie» (G. Criscuolo, *Testamento*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXXI, Treccani, Roma 1994, p. 6; cfr. pure *ivi*, pp. 16-17).

82. Art. 609 Codice civile. Per «infortunio» si può intendere «il sinistro o la disgrazia individuale che mette in pericolo di vita chi lo subisce e gli toglie la possibilità di avvalersi dell'una o dell'altra delle tre forme ordinarie di testamento: deve, quindi, essere un fatto privato, come il cappingamento della propria auto o il sopravvenire di un infarto o il subire un attentato alla persona» (G. Criscuolo, *Testamento*, cit., p. 17).

83. Per essere valido il testamento dev'essere ricevuto «in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni» (art. 609 cod.civ.); dev'essere «redatto», ossia posto per iscritto (*ivi*); dev'essere riletto al testatore (art. 58, L. 16 febbraio 1913, n. 89); dev'essere sottoscritto da chi lo riceve (art. 609 e 619, 2° co. cod.civ.); dev'essere sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni (*ivi*), a meno che non possano sottoscrivere, nel qual caso «se ne indica la causazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto» (art. 610 cod.civ.).

84. «Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto [...] da un cappellano militare [...] in presenza di due testimoni» (art. 617 cod.civ.). Questa forma speciale di testamento è «riservata ai militari ed alle persone al seguito delle forze armate dello Stato, in quanto tuttavia tali soggetti siano acquartierati o di presidio fuori dallo Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni, ovvero in quanto gli stessi, per il fatto di appartenere a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovino in zona di operazioni belliche o siano prigionieri presso il nemico» (G. Criscuolo, *Testamento*, cit., p. 18). «Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartier generale e da questo al Ministero competente» (art. 617, 2° co.). «Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie» (art. 618, 2° co.).

### Le costanti principali della normativa della Chiesa per il pericolo di morte

«La Chiesa non ha in vista che la salvezza dell'anima che sta per presentarsi dinanzi a Dio e mette in opera tutte le sue risorse per cercare di assicurarla»<sup>85</sup>.

Le risorse messe in atto dalla Chiesa sono molteplici. Esse rispondono ad alcune dinamiche peculiari.

Sono anzitutto volte all'alleggerimento, allo snellimento e alla semplificazione delle normative canoniche. È come se della normativa canonica nel pericolo di morte si richiedesse l'essenziale. A volte si ha l'impressione che si oltrepassi anche questa soglia, nel tentativo di assicurare la salvezza dell'anima. Ciò corrisponde all'*angustia temporis*, alle limitate possibilità di movimento che denotano normalmente il pericolo di morte. Da questo emerge un'immagine della normativa canonica come regolazione propria delle circostanze ordinarie di vita, tipica dell'*id quod plerumque accidit*.

La semplificazione normativa del punto di morte *non porta però all'annullamento delle norme ecclesiali*. La Chiesa non sospende la sua azione; non affida alla misericordia di Dio, astenendosi dall'agire e dal normare situazioni vicine al limite. La normativa canonica per il punto di morte è tutta propria della Chiesa e partecipa di tutte le sue caratteristiche di normativa pubblica. L'osservazione non può essere relegata nella ovvietà. Il diritto normalmente non pretende di normare tutta la vita; si (auto)limita ai casi più comuni e frequenti. Non vuole di solito normare le eccezioni. Al contrario la Chiesa riduce il suo apparato normativo per poter «regolare» e pur di poter «regolare» anche i momenti vicini all'estremità della vita. Ciò appartiene alla coscienza della Chiesa secondo cui «non vi è altro mezzo per assicu-

85. «L'Église n'a en vue que le salut de l'âme qui va paraître devant Dieu et elle va mettre en oeuvre toutes ses ressources pour chercher à l'assurer» (H. Abbonneau, *Mort*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. VI, Letouzey et Ané, Paris 1957, col. 943). Non sempre il rapporto fra la normativa canonica e la salvezza delle anime è diretto. Nel caso, ad esempio, della normativa matrimoniale la connessione con la salvezza dell'anima è solo indiretta, tramite la volontà di rimproverare la propria coscienza con uno stato di vita irregolare, mentre direttamente vi influiscono altri elementi quali la legittimazione della prole, la regolazione della successione, il diritto naturale a contrarre matrimonio.



rare con certezza la salvezza» agli uomini al di fuori della sua azione sacramentale<sup>86</sup>. Un affievolimento della coscienza di tale mediazione necessaria della Chiesa in ordine alla salvezza, porta prima ad un diminito interesse per il pericolo di morte e poi ad un allentamento della normativa canonica per la situazione di pericolo di morte<sup>87</sup>.

La normativa canonica peculiare per il pericolo di morte è *tutta volta alla salvezza della singola (anima della) persona*. È una normativa che contempla in modo del tutto peculiare il singolo fedele. Rarissimamente la normativa data per il pericolo di morte considera la situazione in cui il pericolo di morte tocca un'intera comunità. E si noti che il caso non è peregrino e risponde pure ad una mentalità sufficientemente diffusa che parla della morte più come fenomeno sociale che individuale<sup>88</sup>. Si preferisce non considerare il pericolo di morte che tocca un'intera comunità. Si pensi, ad esempio, all'immagine di Chiesa che emergerebbe dall'applicazione generalizzata della normativa sul pericolo di morte ad una comunità ecclesiale isolata dal resto della Chiesa e squassata dalla persecuzione o dalla guerra fratricida. In un'ottica simile potrebbero essere letti alcuni tentativi di forzare la mano in ordine all'accesso dei laici alla celebrazione dell'Eucaristia o dell'accesso automatico di laici all'Ordine sacro, sempre e puntigliosamente respinti dalla dottrina e dalla normativa ecclesiali, anche recenti<sup>89</sup>.

86. Cfr., ad esempio, in ordine al battesimo, Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione *Actio pastoralis*, 20 ottobre 1980, n. 13: «mediante la sua dottrina e la sua prassi, la Chiesa ha dimostrato di non conoscere altro mezzo, al di fuori del battesimo, per assicurare [ad certo procurandum] ai bambini l'accesso alla beatitudine eterna [...] Quanto ai bambini morti senza il battesimo, la Chiesa non può che affidarli [nihil aliud agere potest nisi (...)] committere alla misericordia di Dio».

87. Forse, per la verità, più che di un affievolimento della coscienza della mediazione salvifica della Chiesa, si dovrebbe parlare di un affievolimento della medesima mediazione in ordine alla salvezza della singola persona. Non sembrano la stessa cosa o almeno il secondo fenomeno potrebbe essere indipendente dal primo.

88. Anche in documenti del magistero sono ormai entrati concetti ed espressioni quali «cultura di morte», «segni e segnali di morte», «mortalità di morte».

89. Cfr. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, *Epistula ad Ecclesiae Catholicae Episcopos de quibusdam quaestionibus ad Eucharistiae Ministrum spectantibus* (= Lettera), 6 agosto 1983, in AAS 75 (1983), pp. 1001-1009. Per una lettura dell'intervento della Congregazione nel contesto delle elaborazioni teologiche accennate cfr. G.P. Montini, *Il sacerdote ministro della valida e della lecita celebrazione dell'Eucaristia*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 7 (1994), pp. 400-408.

In questi casi si preferisce ricorrere, anche in forme nuove ed estensive, al *voium sacramenti*<sup>90</sup>.

Il ridimensionamento strutturale della Chiesa è invece concepito solo in funzione della salvezza da assicurare al singolo fedele. La fine è sempre del singolo. La salvezza da assicurare è sempre al singolo. Non c'è, non si dà la fine di una comunità o la sopravvivenza di una comunità da assicurare, la salvezza di una comunità da procurare.

Lo stesso ordine della Chiesa, la sua stessa struttura la Chiesa è *disposta a mettere in pericolo per assicurare la salvezza del singolo* che versi in pericolo di morte. Non si deve minimizzare infatti il pericolo in cui è posto l'ordine della Chiesa, quando sotto gli occhi di tutti ne è prevista la risoluzione, seppur in un caso particolare<sup>91</sup>. L'immagine di Chiesa che soccorre in prossimità della morte è, ad esempio, molto laicale<sup>92</sup>. Di fatto l'evoluzione canonica e dogmatica in ordine ad alcuni sacramenti e ad alcuni punti della fede è avvenuta anche a partire dalla speciale normativa messa in atto dalla Chiesa per coloro che si trovavano in pericolo di morte<sup>93</sup>.

90. «Ai singoli fedeli o comunità [aut communitatibus] [...] la grazia del Redentore comunque non manca. Infatti, intimamente animati dal desiderio [votum] del sacramento e congiunti a tutta la Chiesa nella preghiera, invocano Dio, innalzano a lui i propri cuori ed essi stessi, per virtù dello Spirito Santo, godono della comunione con la Chiesa, vivo Corpo di Cristo, e con lo stesso Signore. I medesimi dunque, legati con il desiderio del sacramento [voto sacramenti] alla Chiesa, benché esternamente sembrino isolati, tuttavia sono in stretta e reale comunione con la Chiesa e pertanto ricevono i frutti del sacramento» (Lettera III, 46; i corsivi del testo sono nostri). Sul punto cfr. B. Kloppenburg, *La necessità dell'Eucaristia e il Voto del sacramento*, in «L'Osservatore Romano» 19 ottobre 1983, p. 7.

91. Ancorché, ad esempio, il battesimo possa essere lecitamente amministrato ad una persona da un laico solo nel caso in cui vi sia pericolo di morte e sia assente o impedito un ministro ordinario o straordinario del battesimo (cfr. can. 861), un battesimo celebrato in circostanze del tutto ordinarie da un laico, anzi da chitichessa, è valido e come tale dev'essere annotato (cfr. can. 878). Si pensi alle conseguenze di una simile normativa se la prassi della celebrazione (illicita) di battesimi da parte di laici si divulgasse.

92. «Morituris succurrunt etiam a laicis, si presbiteri defuerint» (dictum post c. 11, C. XXVI, q. 6).

93. Circa il sacramento della penitenza è innegabile che la prassi della penitenza in *extremis* abbia contribuito alla maggiore valorizzazione e messa in luce nel sacramento della *conversio* e della *reconciliatio* rispetto alla *satisfactio*, ossia all'esecuzione materiale dell'opera penitenziale imposta. La medesima prassi penitenziale nei confronti dei moribondi avrebbe influenzato e fatto evolvere la dottrina sul purgatorio (cfr. J. Nidlicka, *La pénitence des mourants et l'exathologie des Pères latins*, in A.A.VV., *Message et mission. Recueil commémoratif du X<sup>e</sup> anniversaire de la Faculté de théologie, Éd. Nauwelaerts-Béatrice-Nauwelaerts, Louvain-Paris 1968*, pp. 109-127). Cfr., da ultimo, Paolo VI, costituzione apostolica *Indulgentiarum doctrina*, n. 3b.



L'eccezione mette in pericolo l'osservanza reale della regola. La Chiesa non teme il pericolo della diminuzione di compattezza attorno alle proprie norme, pur di sovvenire al singolo fedele. Sembra alla fine decisivo per la Chiesa solo che la singola persona si salvi.

#### *Il significato principale della normativa canonica sul pericolo di morte*

La meticolosità con cui la Chiesa pretende di normare il pericolo di morte ci assicura che noi abbiamo solo il tempo per agire e noi possiamo agire solo nel tempo. «La morte pone fine a quella fase della vocazione dell'uomo che consiste nello sforzo di tendere nel tempo alla perfezione integrale»<sup>94</sup>. Non possiamo rimandare nulla ed alcunché fuori e al di là del tempo. Non abbiamo alternative. Non vi sono pause al tempo. Il tempo non patisce interruzioni che non siano colmate ancora dal tempo.

Certamente il tempo non è però quello ritmico e sempre uguale, scandito dagli orologi. È il tempo dell'imminenza, della fretta, dell'ultima ora.

Ma è pure il tempo ultimo, della concentrazione, quello più lento, che riporta tutto il tempo alla sua fine. «Sempre l'uomo desidera fare il bene, proprio quando allora la morte si prende il tempo», afferma san Pietro Crisologo<sup>95</sup>.

E il tempo ultimo è quello in cui chiunque vuole quanto è necessario per la sua salvezza; si presume che voglia e desideri tutto quanto è necessario per la sua salvezza<sup>96</sup>; se potesse, vorrebbe tutto quanto è necessario per la sua salvezza.

Gran parte delle norme speciali che la Chiesa conosce per il tempo del pericolo di morte, più che essere costituite tali per volontà positiva della Chiesa, sono dichiarazioni del tipo di tempo che la morte

94. «Elle met un terme à la phase de sa vocation qu'est l'effort de tendre dans le temps à sa perfection intégrale» (Pontificium Consilium Cor Unum, documento *Dans le cadre*, cit., n. 1243). «La mort fait partie de notre horizon humain [...] un élément constitutif de la vie» (Giovanni Paolo II, messaggio *Déjà en divers circonstances*, 22 luglio 1982, in AAS 74 (1982), p. 1174).

95. «Semper homo bona facere tunc cupit, quando mors faciendi tempus adsumit» (Sermo 125, 9).

96. «Even one who has been careless in the practice of religion can usually be presumed to have the intention of accepting whatever spiritual aid the Church will offer him in the last crisis» (H.J. Dziadosz, *op. cit.*, p. 138).

produce nelle sue vicinanze, sono deduzioni dalla qualità del tempo prossimo alla morte. Si pensi, ad esempio, al destino cui sono sottoposte tutte le condizioni per l'accesso ai sacramenti che, in momenti normali di vita, consistono in una serie di atti concreti di conversione o di rottura del proprio modo di vita o, almeno, in (serie) promesse di fare per il futuro o dichiarazioni di professare. Se è vero infatti che, per fare un esempio, «l'unzione degli infermi non si deve conferire a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto» (can. 1007), è però altrettanto vero che un qualunque segno di penitenza o anche solo la richiesta, anche implicita, sul letto di morte di ricevere il sacramento configura, ad esempio, sufficientemente, in assenza di controindicazioni esplicite, il recesso o la promessa di recesso dell'infermo dalla situazione matrimoniale irregolare, permettendo la celebrazione del sacramento<sup>97</sup>.

La peculiarità del tempo della morte e dell'intervento della Chiesa emerge dalle conseguenze che (ri)appaiono là dove il tempo riprenda il suo corso, dopo un'accelerazione che sembrava condurre al termine, ma in cui il termine non si è dato. Non tutto ratifica la Chiesa di quello che è stato compiuto in tempo del pericolo di morte. Molto di quello che lì è stato compiuto, deve distendersi nel tempo quotidiano, riacquisito dopo il timore dei giorni della propria fine, rimandata. Se il fedele si riprende, si richiede al medesimo fedele l'adempimento delle condizioni che hanno subito una derogazione per il pericolo di morte, spesso *sub poenae reincidentiae, ossia con la minaccia di ritrovarsi nella situazione precedente all'intervento della Chiesa per lo specifico pericolo di morte*.

La Chiesa appare alla fine configurare la sua azione e le sue azioni di strumento della salvezza a partire dalla condizione concreta dell'uomo e del fedele, che sperimenta le peculiarità di un cammino che conosce un inizio, uno sviluppo e poi senz'altro una fine.

97. Per alcuni riferimenti alla dottrina tradizionale cfr. F.M. Cappelletto, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. II, cit., nn. 187-197, pp. 154-160 [*De absolute moribundo-rum*]. Per alcuni aspetti, inerenti alla necessità di manifestare una fede cattolica sul sacramento da ricevere nella *communicatio in sacris*, cfr. G.P. Montini, *L'Unzione degli infermi*, cit., pp. 334-335. Cfr. pure can. 740 CCEO: «Christifideles graviter aegrotantes, qui sensus vel usum rationis amiserunt, praesumuntur velle sibi hoc sacramentum ministrari in periculo mortis vel etiam ad iudicium sacerdotis alio tempore».



## Summary

*In a situation of death danger, which someone can fall in, the Church elaborates special instructions differing from rules regarding the common circumstances of life.*

*This article describes first of all and carefully instructions concerning sacraments (baptism, confirmation, eucharist, penance, unc-tion of infirm, marriage), penal law, dispensations and testament.*

*Then it shows the main purpose (the salvation of the souls), the most constant features of the rules and their meaning. In this case too, adjusting herself to the circumstances of death danger, the Church appears for the single believer as an efficient instrument of salvation.*